

ASSEMBLEA 2024

Focus

A CURA DEL FONDO PENSIONE PREVIBANK
CON LA COLLABORAZIONE DI
EUROPA BENEFITS

28 MAGGIO 2024

SOMMARIO

- I) Iscrizione al Fondo Pensione e versamento del TFR
- II) Le prestazioni del Fondo Pensione
 - Normativa
 - Eccezioni
- III) Iscrizione dei figli a carico: i numeri

I) ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE E VERSAMENTO DEL TFR

PERCHÈ SÌ

- 1) Contributo azienda
- 2) Miglioramento del tasso di sostituzione
- 3) Risparmio previdenziale
- 4) Deduzione contribuzione
- 5) Tassazione agevolata
- 6) Coperture accessorie
- 7) No cumulo ai fini ISEE
- 8) Nessuna tassa di successione in caso di decesso
- 9) Possibilità di lasciare la posizione alla persona designata senza vincoli di legittima

OBIEZIONI COMUNI

- 1) Sono vicino al pensionamento, non mi conviene
- 2) La pensione è lontana, non è una preoccupazione di oggi
- 3) Non voglio versare la mia quota, quindi non aderisco
- 4) Se aderisco sono obbligato a prendere una parte in rendita
- 5) Se verso TFR al fondo non posso più prenderlo quando esco dall'azienda
- 6) Ho altri investimenti personali
- 7) Non aderisco perché non so come e in che cosa investe il fondo
- 8) Non posso prendere gli importi versati fino alla pensione
- 9) In caso di decesso perdo quanto ho accantonato

I) ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE E VERSAMENTO DEL TFR

FOCUS

Deduzione contribuzione

Se si versa al Fondo Pensione un importo non superiore a 5.164,57 euro (non si considera il TFR) si deduce dal reddito complessivo l'intero importo con l'immediato vantaggio di pagare meno imposte a fronte della deduzione dell'importo complessivo versato al Fondo dal reddito complessivo.

Tassazione agevolata

Ciò che si versa annualmente al Fondo Pensione (inteso come sommatoria dei contributi azienda e dipendente) produce l'immediato vantaggio di pagare meno imposte nell'anno del versamento. Inoltre, produce l'ulteriore beneficio di pagare delle imposte definitive a fine differimento (prestazione) notevolmente più basse rispetto all'aliquota di deduzione marginale: infatti, all'atto del versamento il contributo si deduce alla propria aliquota marginale, mentre al momento del pensionamento le somme dedotte scontano una tassazione all'aliquota max del 15% e min del 9% (per ogni anno successivo al 15° di adesione il 15% si riduce di 0,30 punti percentuali fino al 9%), con il vantaggio di mettere a reddito somme più elevate (per effetto della deduzione all'aliquota finale) rispetto a quanto sarà tassato.

I) ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE E VERSAMENTO DEL TFR

ESEMPI CONCRETI

Sono vicino al pensionamento, non mi conviene

Se si è vicini al pensionamento, oltre ai benefici visti precedentemente (contributi azienda, deduzione, tassazione agevolata, etc...), si aggiunge l'opzione di poter ritirare tutto il montante maturato in **capitale**.

Se aderisco sono obbligato a prendere una parte in rendita

Il legislatore fiscale ha predisposto una regola che consente di ritirare l'intero montante maturato (con utilizzo di anticipazioni in corso d'anno e prestazioni alternative) attraverso la prestazione in capitale.

Anche la prestazione principale AGO è una rendita. Ne consegue che la prestazione integrativa dovrebbe essere una rendita e di conseguenza la prestazione in capitale un'eccezione.

I) ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE E VERSAMENTO DEL TFR

ESEMPI CONCRETI

Se verso il TFR al Fondo non posso più prenderlo quando esco dall'azienda

Quando si cessa il rapporto di lavoro con l'azienda, si perdono i requisiti di iscrizione al Fondo Pensione e tra le varie opzioni si può riscattare la posizione con il vantaggio di usufruire di un'aliquota di tassazione più bassa rispetto all'aliquota media degli ultimi 5 anni (tassazione del TFR in azienda). L'opzione di riscatto per perdita dei requisiti può manifestarsi anche in specifiche situazioni aziendali (ad es. passaggio obbligato ad altro ramo aziendale che ha un altro fondo).

Durante la fase di accumulo e in costanza di servizio è possibile chiedere ANTICIPAZIONE

Non posso prendere gli importi versati fino alla pensione

MOTIVAZIONE	AMMONTARE	ANZIANITÀ	TASSAZIONE	
Spese sanitarie, terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche	fino al 75% della somma maturata nel fondo (anche per + volte)	qualsiasi	Aliquota fissa del 15% con abbattimento fino al 9%	Anticipazione del TFR in azienda fino al 70% del TFR maturato (solo 1 volta) con 8 anni di anzianità aziendale tassazione separata con aliquota media (23%-30%)
Acquisto prima casa per sé o per i propri figli, spese di ristrutturazione		8 anni di adesione (si considera l'iscrizione anche a precedenti forme pensionistiche, senza aver mai richiesto il riscatto)	23%	
QUALSIASI ulteriore esigenza (senza documentazione a supporto)	fino al 30% (anche per + volte)			

I) ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE E VERSAMENTO DEL TFR

PERDITA DEI REQUISITI

QUANDO

TUTTE QUELLE CIRCOSTANZE CHE FANNO DECADERE L'EFFICACIA DELL'ACCORDO AZIENDALE DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE


- 1) Dimissioni
- 2) Licenziamento
- 3) Trasferimento di rami d'azienda
- 4) Operazioni societarie straordinarie

EFFETTI DEL RISCATTO

- 1) Azzeramento contatore previdenziale (ai fini della richiesta di anticipazione / migliore tassazione)
- 2) Tassazione elevata su quanto riscattato (rispetto alla tassazione per prestazione / R.I.T.A.)
- 3) Riduzione prestazione finale

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

Alla maturazione dei requisiti pensionistici (ex art. 11 Dlgs. n. 252/05 e s.m.i.)



* vitalizia, vitalizia e reversibile fino al 100% sul beneficiario prescelto, certa per 5 anni e successivamente vitalizia, certa per 10 anni e successivamente vitalizia, vitalizia con controassicurazione del 100% del capitale non goduto, vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC)

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

CAPITALE E RENDITA: LIMITI E TASSAZIONE

Vecchi iscritti

Iscritti ad una forma di previdenza complementare prima del 28.4.1993, senza aver mai riscattato

Nuovi iscritti

Iscritti ad una forma di previdenza complementare dopo il 28.4.1993

1. Possono richiedere la prestazione tutta in capitale: in questo caso la prestazione sarà soggetta ad una tassazione differenziata in ragione del periodo di riferimento M1, M2, M3
 - a. M1 tutto quanto maturato al 31.12.2000: Aliquota TFR sui contributi azienda e sul TFR, esenti i contributi dipendente se versati nel limite del 4%
 - b. M2+M3 maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006 e post 1.1.2007: Aliquota interna del Fondo con rischio doppia tassazione dei rendimenti post 2007
 2. Possono richiedere la prestazione tutta in capitale con riferimento ai periodi M1 ed M2 e nuova normativa (50% in capitale e 50% in rendita) con riferimento all'M3
 - a. M1 tutto quanto maturato al 31.12.2000: Aliquota TFR sui contributi azienda e sul TFR, esenti i contributi dipendente se versati nel limite del 4%
 - b. M2 maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006: Aliquota interna del Fondo
 - c. M3 maturato post 1.1.2007: Aliquota separata del **9,90%**(ad oggi), aliquota che può arrivare fino al 9%
- Devono richiedere la prestazione almeno per il 50% in Rendita
- a. M1 tutto quanto maturato al 31.12.2000
 - Aliquota interna del Fondo parte in Capitale
 - Tassazione ordinaria parte in Rendita
 - b. M2 maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006
 - Aliquota interna del Fondo parte in Capitale
 - Tassazione ordinaria parte in Rendita
 - c. M3 maturato post 1.1.2007
 - Aliquota separata del **10,50%** (dal 29/4/1993 al 2024), sia Capitale che Rendita, aliquota che può essere max 15% e minimo 9%.

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

LA TASSAZIONE IN SINTESI

PRESTAZIONE/ PERIODO DI MATURAZIONE	VECCHI ISCRITTI		NUOVI ISCRITTI	
	CAPITALE	RENDITA	CAPITALE	RENDITA
FINO AL 31/12/2000 M1	Tassazione separata con aliquota T.F.R.	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria sull' 87,5% della rendita
DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 M2	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
DAL 1/1/2007 M3	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (aliquota minima 9%)			

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

CAPITALE E RENDITA: ECCEZIONE

Nuovi iscritti

Iscritti ad una forma di previdenza complementare dopo il 28.4.1993

Devono richiedere la prestazione almeno per il 50% in Rendita

- a. M1 tutto quanto maturato al 31.12.2000
 - Aliquota interna del Fondo parte Capitale
 - Tassazione ordinaria parte in Rendita
- b. M2 maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006
 - Aliquota interna del Fondo parte Capitale
 - Tassazione ordinaria parte in Rendita
- c. M3 maturato post 1.1.2007
 - Aliquota separata del 10,50% (per un iscritto il 1° Maggio 1993 al 2024) (sia Capitale che Rendita), aliquota che può essere max 15% e minimo 9%.

L'OBBLIGO DI CONVERSIONE DEL 50% IN RENDITA

PUÒ VENIRE MENO

SE A SEGUITO DI CONVERSIONE IN RENDITA DEL 70% DEL MONTANTE FINALE

DETTA RENDITA RISULTA PIÙ BASSA DEL 50% DELL'ASSEGNO SOCIALE

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

CAPITALE E RENDITA: ECCEZIONE

Esempio numerico

	Mensile	Anuale
Assegno Sociale 2024	534,41 €	6.947,33 €

50% dell'assegno sociale annuale **3.473,67 €**

Maschio 67 anni a giugno 2024

ogni Euro 1000 di capitale compra euro 43,54737 di rendita vitalizia trimestrale rivalutabile

$1000:43,54737=X:3473,57$ soglia 70% del Montante 79.767,62 €

$79.767,62*100/70$ 100% del Montante al di sotto del quale nel 2024 è possibile richiedere tutto in capitale **113.953,74 €**

Femmina 67 anni a giugno 2024

ogni Euro 1000 di capitale compra euro 37,70851 di rendita trimestrale vitalizia rivalutabile

$1000:37,70851=X:3473,57$ soglia 70% del Montante 92.118,99 €

$92.118,99*100/70$ 100% del Montante al di sotto del quale nel 2024 è possibile richiedere tutto in capitale **131.598,56 €**

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

R.I.T.A. – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

requisiti


- Cessazione attività lavorativa
 - 5 anni di partecipazione al Fondo
 - 62 anni di età (e max 66 e 5 mesi)
- oppure
- 2 anni di inoccupazione e almeno 57 anni

- La RITA è un RISCATTO in capitale «A RATE»,
- La posizione viene erogata in rate trimestrali sino al 67° anno di età
 - può essere richiesta totale o parziale
 - è revocabile
- La tassazione è la più agevolata possibile perché considera tutto il montante accumulato come se fosse post 2007 e pertanto tassazione max del 15% (a migliorare sino al 9% secondo il numero di anni di iscrizione al Fondo)
 - Nessun obbligo di conversione in rendita del 50%

II) LE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

R.I.T.A. – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

esempio



- Rendimenti maturati durante la RITA sono erogati con ultima rata;
- Imponibile soggetto a tassazione al netto dei contributi non dedotti e rendimenti già maturati
- Tassazione definitiva
- Gli anni successivi al 15°, anche se Rita in corso, sconto dello 0,30% annui sulla tassazione
- In caso di premorienza la posizione non ancora liquidata va agli eredi/designati in una unica soluzione

III) ISCRIZIONE DEI FIGLI A CARICO

2020	376
2021	447
2022	461
2023	588

Riteniamo ci siano margini, opportunità e convenienze per fare di più!

(Non mancano esempi di aziende virtuose che hanno incentivato l'iscrizione dei figli a carico con la messa a disposizione del dipendente di una somma a tal fine)

III) ISCRIZIONE DEI FIGLI A CARICO

I VANTAGGI NELL'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Risparmio fiscale per il genitore che versa i contributi



Nei limiti del plafond di € 5.164,57 ciò che viene versato per i figli a carico viene dedotto dal reddito.

Risparmio previdenziale a favore dei figli con strumenti competitivi



Ciò che viene versato per i figli (poco o tanto) è un risparmio che beneficia di costi, agevolazioni e rendimenti non altrimenti reperibili sul mercato.

Migliore tassazione delle prestazioni per i figli se iscritti il prima possibile



Iscrivere prima i figli ad un fondo pensione fa decorrere il «contatore» utile ai fini della richiesta di prestazioni (v. anticipazioni dopo 8 anni) e ai fini della minore tassazione futura (15% vs 9%).

III) ISCRIZIONE DEI FIGLI A CARICO

I VANTAGGI NELL'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Autonomia della posizione



Qualora il soggetto principale perda il requisito di partecipazione al Fondo (per esempio per cessazione, trasferimento o prestazione etc...) ed eserciti una delle opzioni previste che determina la chiusura della posizione, oppure il soggetto fiscalmente a carico non si trovi più in tale status, sarà considerato a tutti gli effetti una “adesione individuale” e pertanto sarà possibile:

- a) mantenere attiva la posizione e continuare ad effettuare dei versamenti volontari diretti, beneficiando della deducibilità fiscale;
- b) trasferire la posizione ad altra forma di previdenza complementare a cui risulti iscritto;
- c) richiedere di versare il TFR maturando, tramite il proprio datore di lavoro, anche se appartenente ad un Contratto Collettivo differente da quello statutariamente previsto per Previbank, consapevole dell'eventuale perdita di diritto al contributo datoriale.

III) ISCRIZIONE DEI FIGLI A CARICO

Chi sono i familiari fiscalmente a carico?

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e 5 del D.lgs. 252/2005 e dall'art. 5 comma 6 dello Statuto del Fondo Pensione Previbank.

Chi può iscrivere i soggetti fiscalmente a carico?

È consentita l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli **aderenti attivi**, dei **dipendenti iscritti cessati** (purché abbiamo mantenuto la posizione) e dei **beneficiari**, dove per beneficiari si intendono i **titolari delle prestazioni pensionistiche** in forma di rendita.

Come faccio ad iscrivere il soggetto fiscalmente a carico?

Per procedere all'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, l'aderente formalizza la richiesta direttamente dall'apposita sezione della propria area riservata del Fondo, dove è possibile effettuare la compilazione on line del modulo di adesione.

III) ISCRIZIONE DEI FIGLI A CARICO

Che cosa prevede la procedura operativa di iscrizione del soggetto fiscalmente a carico?

Il modulo di adesione compilato e sottoscritto, dal soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne o dall'aderente che ha iscritto il soggetto a proprio carico e dall'altro genitore/tutore, deve essere spedito in originale cartaceo al proprio datore di lavoro (Ente aderente) che attiverà le relative trattenute e trasmetterà al Fondo la modulistica stessa da lui controfirmata. **Solo qualora l'Ente aderente non abbia attiva la procedura di versamento per i soggetti fiscalmente a carico tramite gestione paghe, sarà possibile trasmettere il modulo direttamente alla sede del Fondo.** In entrambi i casi è necessario allegare copia dei documenti di identità di tutti gli interessati (soggetto fiscalmente a carico e, in caso di adesione di un soggetto minore, dei genitori/tutori).

Come avviene il versamento dei contributi?

Nel caso in cui il versamento a favore del soggetto fiscalmente a carico venga effettuato attraverso il proprio datore di lavoro con trattenuta in busta paga, la contribuzione verrà trasmessa dall'azienda al Fondo ed investita sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico, e calcolata fin da subito la deducibilità se nei limiti di plafond. Nel caso in cui invece il **versamento venga effettuato direttamente a favore del Fondo**, l'aderente che ha iscritto il soggetto fiscalmente a carico potrà effettuare i **versamenti a mezzo bonifico** (alle coordinate bancarie fornite dal Fondo) o attraverso l'attivazione **dell'addebito automatico SEPA** da richiedere con modulistica fornita dal Fondo. In questo caso il soggetto principale potrà recuperare la deducibilità prevista tramite il proprio dichiarativo dei redditi.

Per i soggetti fiscalmente a carico è prevista una **contribuzione minima** annua pari a 120,00 euro; la contribuzione può essere sospesa successivamente al primo anno ed è riattivabile (sempre rispettando l'importo minimo sopra indicato nel medesimo anno fiscale).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE